

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A
TOTALIZZATORE NAZIONALE, DEI GIOCHI
COMPLEMENTARI E OPZIONALI E DELLE RELATIVE FORME
DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA, NONCHE’ DI OGNI
ULTERIORE GIOCO NUMERICO BASATO SU UN UNICO
TOTALIZZATORE A LIVELLO NAZIONALE**

CAPITOLATO D’ONERI

INDICE

	PARTE I - INTRODUZIONE	4
1	CONTENUTI DEL CAPITOLATO D'ONERI	4
2	OGGETTO, CONDIZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE	4
3	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	6
	PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	10
4	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	10
5	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	10
	PARTE III – ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	14
6	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	14
7	INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE	15
8	CONTENUTI DELLA BUSTA “A”- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: GENERALITÀ	15
9	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	18
10	ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	26
11	CONTENUTI DELLA BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA. PIANO DI INVESTIMENTI, PROGETTO TECNICO E PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE	29
12	CONTENUTI DELLA BUSTA “C”- OFFERTA ECONOMICA	29
	PARTE IV - GARANZIE	30
13	GARANZIE ED IMPEGNI RELATIVI A GARANZIE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DI AGGIUDICAZIONE	30
14	GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE	32
	PARTE V – PROCEDURA DI SELEZIONE	34
15	MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	34
16	VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	34

Capitolato d'oneri

17	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
18	COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	38
19	FORMALIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	399
PARTE VI - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE		40
20	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	40
21	ULTERIORI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	41
22	DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CONVENZIONE	43
ALLEGATI		45

PARTE I - INTRODUZIONE

1 CONTENUTI DEL CAPITOLATO D'ONERI

- 1.1. Il capitolato d'oneri disciplina le modalità di selezione dei candidati ai quali affidare in concessione le attività e le funzioni di cui al paragrafo 2.1 ed individua, altresì, gli obblighi operativi dell'aggiudicatario della procedura di selezione per pervenire alla stipula dell'atto di convenzione.

Il presente documento contiene alcuni riferimenti allo schema di atto di convenzione. In caso di discordanza tra il contenuto del capitolato d'oneri ed il contenuto dello schema di atto di convenzione è da considerare prevalente quest'ultimo.

- 1.2. Il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico, il nomenclatore unico delle definizioni e lo schema di atto di convenzione, comprensivi dei relativi allegati, fanno parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione della procedura di selezione.

2 OGGETTO, CONDIZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 2.1. La concessione ha per oggetto la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale nonché del gioco di cui all'art. 24, c. 40, del Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011, n. 111.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in avanti ADM), con provvedimento motivato, può sospendere, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della concessione.

- 2.2. La durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di convenzione.
- 2.3. ADM, qualora ricorrano eventi imprevedibili che non consentano la rituale pubblicazione di un bando di gara nei termini di scadenza della convenzione, al fine di scongiurare pregiudizievoli interruzioni nella raccolta del gioco, può prorogare la durata della stessa fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti previsti dall'atto di convenzione medesimo.
- 2.4. L'aggiudicatario, per ottenere l'affidamento della concessione deve attestare ad ADM l'avvenuto adempimento di tutti gli impegni stabiliti ai capitoli 20, 21 e 22.

- 2.5. Il concessionario, ai sensi dell'articolo 1, comma 577 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla scadenza della concessione, ovvero in caso di revoca o di decadenza dalla stessa, devolve ad ADM l'intero sistema automatizzato, comprensivo delle apparecchiature, compresi i terminali presenti presso i punti di vendita, gli impianti, i programmi, gli archivi, gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati o fatti realizzare dal concessionario per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella convenzione, nonché i beni immateriali e quanto altro occorre per il completo funzionamento, per la gestione e per la funzionalità del sistema. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di devoluzione di cui al presente punto, si terrà conto dell'ultimo inventario approvato da ADM, ai sensi dell'articolo 22 dello schema di atto di convenzione.

ADM, alla data di scadenza della concessione, ha facoltà di subentrare nei contratti stipulati dal concessionario per la realizzazione e per la gestione del sistema automatizzato. Il concessionario, a tal fine, è tenuto a inserire apposita clausola nei contratti stipulati.

- 2.6. Per la gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è fatto obbligo al concessionario:
- di rispettare le regole di svolgimento delle attività disciplinate nel presente capitolato d'oneri;
 - di rispettare i requisiti e le condizioni riportate nel capitolato tecnico;
 - di provvedere all'aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco in base a standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo quanto previsto nel piano di investimento, nel progetto tecnico e nel progetto organizzativo, che costituiscono l'offerta tecnica presentata dal candidato nel corso della procedura di selezione;
 - di provvedere al versamento annuale a favore dell'erario delle somme eventualmente non investite secondo il piano di investimento;
 - di provvedere all'approvvigionamento del materiale di gioco;
 - di provvedere al pagamento delle giocate vincenti e di quelle rimborsabili.

Per tutte le attività oggetto della concessione, al concessionario è attribuito l'aggio contenuto nell'offerta di gara ai sensi dell'art. 1, c. 576, lett d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.L. 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22/05/2010, n. 73 e dell'art. 1, comma 576, lett. e), della legge n. 232 del 2016, i rapporti negoziali consentiti con il punto vendita sono i seguenti:

I: Servizi per accrescere la professionalità del ricevitore e migliorare l'attrattività del punto di vendita (Prestazioni che aumentano la preparazione dell'esercente in competenze non necessariamente funzionali alla capacità di vendere GNTN e che migliorano la qualità del locale, la sua attrattività e la sua frequentazione da parte dei consumatori)

II: Servizi a tutela e/o incremento del business del punto di vendita (Esclusività territoriale, copertura rischi, assicurativi, uso del sito del concessionario, comunque collaterali e strumentali per l'esercizio dell'attività di business)

III: Fornitura di tecnologia innovativa incrementale (Servizi che consentono al punto di vendita di essere sempre all'avanguardia tecnologica nel supporto al business e nell'offrire al consumatore la migliore esperienza attraverso il miglioramento dei processi informatici e tecnologici)

I suddetti rapporti negoziali dovranno essere addizionali, estranei ed ulteriori rispetto a quelli già oggetto di obblighi concessori e non dovranno incidere nei rapporti tra ADM e concessionario né sulle condizioni regolate nella convenzione di concessione.

L'atto di convenzione prevede e disciplina la facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione di ADM ove compatibili con la raccolta stessa.

- 2.7 Il concessionario provvede alle attività e alle funzioni previste nella concessione e alle connesse attività strumentali con organizzazione di mezzi propri ovvero di terzi, di cui assume la diretta responsabilità, dandone previa comunicazione ad ADM, nel rispetto dell'articolo 24, c. 28, del Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011, n. 111.
- 2.8 Il concessionario si impegna a garantire la piena e completa separabilità dell'intera rete di telecomunicazioni qualora la stessa venga utilizzata, ai sensi dell'art. 1, c. 576, lett. f), della Legge 11/12/2016, n. 232, anche per servizi diversi dalla raccolta di gioco.
- 2.9 Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nell'atto di convenzione e nel relativo allegato, che ne costituisce parte integrante.

3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 3.1. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme a cui si fa riferimento per la regolamentazione della gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale oggetto di concessione:
- articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - legge 7 luglio 2009, n. 88, e in particolare l'articolo 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22/05/2010, n° 73;
 - legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;
- decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2011, n. 124), recante le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 24;
- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali pone in essere tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- decreto direttoriale 2011/38887/giochi/Ena del 10 ottobre 2011 recante la “Disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza”;
- decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 2011, n. 265), con il quale l'ADM ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- decreto direttoriale prot. n. 2011/49938/giochi/Ena del 16 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2011, n. 304) concernente l'applicazione del diritto del 6 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00;
- articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;
- decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
- decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012 (pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 24 luglio 2012), recante “Misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale”;

- decreto direttoriale prot. n. 2013/11176/giochi/Ena del 18 giugno 2013 recante “Modifica della regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto: nuova disciplina dei versamenti all'erario” (pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 25 giugno 2013);
- decreto direttoriale prot. n. 2013/ 16869 /giochi/Ena dell' 8 agosto 2013 concernente la disciplina del gioco numerico a totalizzatore nazionale Play Six;
- determinazione direttoriale prot. 2014/54830/Giochi/Ena del 27 giugno 2014, recante il “Regolamento Vinci per la Vita – Win for Life – nuova formula di gioco Vinci Casa”;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 – la quale all'articolo 1, comma 650, stabilisce che: “In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi e ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari”;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2015, n. 265) recante “Modificazioni in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 650, legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
- decreto direttoriale 16 novembre 2015 prot. RU/109175, disciplinante “L'organizzazione, l'esercizio e la gestione del Superenalotto ed del suo gioco complementare e opzionale Superstar”;
- decreto direttoriale RU 109886 del 17 novembre 2015 concernente la “Regolamentazione del SiVinceTutto SuperEnalotto”;
- decreto direttoriale RU 110396 del 18 novembre 2015 recante la “Disciplina dei flussi finanziari connessi ai GNTN”;
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva n.

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, avente ad oggetto le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento UE 2016/679 e recante, tra l'altro, modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice della privacy");

- articolo 1, commi 576 e 577 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- articolo 9, Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87.

PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 4.1. Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo; il candidato, qualora si presenti in forma di impresa individuale, di società di persone, di società consortile, di consorzio o di società costituenda, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo di cui al paragrafo 20.3.
- 4.2. Saranno esclusi dalla procedura di selezione tutti i soggetti, partecipanti in forma individuale o come componenti di una società consortile, di un consorzio, di una società costituenda, tra i quali si configuri, uno dei casi specificati di seguito:
- a) soggetti differenti aventi stesso legale rappresentante;
 - b) soggetti che partecipano alla procedura di selezione sia singolarmente, sia come facenti parte di una società consortile, di un consorzio o di una società costituenda;
 - c) soggetti facenti parte di più società consortili, consorzi, società costituenti, partecipanti alla stessa procedura di selezione;
 - d) soggetti che presentino tra loro situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 5.1. Requisiti di ordine generale sono quelli previsti agli artt. 80 e 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 24, commi 24, 25 e 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- 5.2. Requisito specifico per partecipare alla procedura di selezione è la pregressa esperienza nella gestione o nella raccolta di gioco sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo ove previsto, posseduto dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese della società costituenda.
- 5.3. Il requisito di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla procedura di selezione consiste nell'aver conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi un fatturato complessivo almeno di € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) afferente le attività di gestione o raccolta di gioco.

Il suddetto fatturato, inteso come remunerazione dell'operatore per i servizi connessi alle attività di esercizio del gioco, deve essere comprovato dal bilancio approvato e depositato presso la Camera di Commercio, ovvero per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio da idonea documentazione fiscale asseverata da un revisore contabile o, per gli operatori di gioco non residenti in Italia, comprovato da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale, secondo le medesime regole sopradescritte. Qualora nell'ultimo esercizio il bilancio non sia stato approvato o depositato il fatturato sarà comprovato da idonea documentazione contabile e fiscale asseverata da un revisore contabile.

Nell'ipotesi in cui il candidato sia un soggetto costituito da meno di tre anni, o nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese in cui uno dei raggruppati si sia costituito da meno di tre anni, la capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrata proporzionalmente per il minor periodo di attività fermo restando che il candidato abbia una pregressa esperienza nella gestione o raccolta del gioco per un periodo comunque non inferiore a 18 mesi e fermo restando la facoltà di ricorso all'avvalimento di cui al paragrafo 5.5.

5.4. I requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio, caratterizzata da:

- a) realizzazione complessiva, in ognuno degli ultimi 3 esercizi chiusi, di una raccolta di gioco pari ad almeno € 350.000.000,00 (euro trecentocinquanta milioni/00) relativamente a tipologie di giochi effettuati tramite terminali di gioco. Nel caso in cui il candidato operi nel settore da meno di tre anni ma da almeno 18 mesi, il valore della raccolta sarà rapportato proporzionalmente al periodo di effettiva raccolta;
- b) possesso della certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per le attività relative di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate;
- c) possesso della certificazione sui Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme ISO/IEC 27001, valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, per le attività di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate .

L'eventuale presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, deve far riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Si riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

I requisiti di capacità tecnico-organizzativa, di cui alla lettera a), devono essere comprovati da idonea documentazione asseverata da un revisore contabile o, per gli operatori non residenti in Italia, comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.

- 5.5. Nel caso in cui i requisiti di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 siano posseduti per il tramite di società direttamente o indirettamente controllanti o controllate, in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo, ovvero in qualunque altra forma consentita dalle leggi vigenti, tale condizione deve essere dichiarata specificamente nella domanda di partecipazione.

In questo caso, il candidato deve produrre in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) idonea dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima rilascia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 9.1. e 9.2., lettere a) e b), dichiarando, altresì di non partecipare direttamente ed in prima persona alla procedura di selezione;
 - c) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga espressamente ed incondizionatamente, verso il candidato e verso ADM, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il candidato medesimo;
 - d) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui si attesta, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il legame giuridico esistente tra il candidato e l'impresa ausiliaria.
- 5.6. Nel caso di società consortile o consorzio o società costituenda, i requisiti, di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, possono essere apportati cumulativamente dalle imprese componenti, a condizione che:
- a) il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.3 sia apportato almeno per 1/3 (un terzo) da un'unica impresa;
 - b) il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.4, lettera a), deve essere apportato almeno per 1/3 (un terzo) da un'unica impresa;
 - c) i requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al paragrafo 5.4 lettere b) e c) devono essere posseduti da almeno una delle imprese componenti.
- 5.7. I candidati in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nel rispetto delle condizioni previste, possono partecipare alla procedura di selezione previa presentazione della documentazione descritta ai capitoli da 8 a 14 compresi.
- 5.8. Il soggetto, con il quale sarà stipulato l'atto di convenzione, deve configurarsi quale società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00).

Nel caso di costituzione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno risultare soci tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione alla procedura di selezione.

Le eventuali operazioni di cessione di quote azionarie della società, successive alla stipula dell'atto di convenzione, sono disciplinate dalle regole indicate all'articolo 9 dello schema di atto di convenzione.

- 5.9. L'oggetto della società, di cui al paragrafo 5.8, deve prevedere espressamente l'attività di esercizio e sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, attraverso la conduzione della rete distributiva; qualora la società eserciti attività ulteriori e diverse da quelle oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello schema di atto di convenzione, le attività in concessione saranno oggetto di contabilità separata per l'intera durata della concessione.
- 5.10. Per tutta la durata della procedura di selezione e comunque fino alla sottoscrizione dell'atto di convenzione non è consentita, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, la sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al consorzio, alla società costituenda, né la riduzione o l'incremento del numero dei soggetti partecipanti. Ciascun soggetto partecipante alla società consortile, al consorzio, alla società costituenda dichiara espressamente ed incondizionatamente di rispondere, in solido con gli altri partecipanti delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla procedura di selezione.
- 5.11. La verifica dei requisiti e gli adempimenti successivi della procedura di selezione sono svolte da un'apposita commissione di selezione all'uopo istituita ai sensi della normativa vigente.
- 5.12. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi dello Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

PARTE III – ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

6.1. L'amministrazione concedente è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La struttura organizzativa responsabile è la Direzione centrale gestione tributi e monopoli giochi. Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore della Direzione centrale gestione tributi e monopoli giochi. Per partecipare alla procedura di selezione, il candidato deve far pervenire - a pena di esclusione - a propria esclusiva cura, spese e rischi, giuridici ed economici, entro le ore 14:00 del giorno 5 marzo 2018 un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato con ceralacca, ovvero chiuso con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: "Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale".

6.2. Il plico di cui al precedente paragrafo 6.1 deve pervenire al seguente indirizzo:

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Gestione Tributi e Monopolio Giochi
Via della Luce 34/a bis – 00153 Roma - Italia*

e deve contenere 3 (tre) buste, denominate rispettivamente "A", "B" e "C", a loro volta chiuse, controfirmate su entrambi i lembi e sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "*Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale – busta A*", relativa alla domanda di partecipazione, il cui contenuto è descritto nei capitoli 8, 9 e 10;
- "*Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale – busta B*", il cui contenuto è descritto nel capitolo 11, relativa all'offerta tecnica e contenente, in buste separate, il piano di investimento, contrassegnato con la lettera "a". il progetto tecnico contrassegnato con la lettera "b" e il progetto organizzativo e gestionale, contrassegnato con la lettera "c";
- "*Procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale - busta C*", relativa all'offerta economica, il cui contenuto è descritto nel capitolo 12.

6.3. Il plico, di cui al precedente paragrafo 6.1, deve pervenire mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati, agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano.

6.4. In caso di consegna del plico a mano, essa deve avvenire esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e comunque entro le ore 14:00 del giorno 5 marzo 2018. In tal caso è immediatamente rilasciata al latore, da parte di ADM, apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna. La ricezione del plico è registrata, nel giorno stesso in cui essa ha luogo, mediante annotazione in apposito registro.

- 6.5. Il termine per la presentazione del plico indicato al paragrafo 6.1, secondo le modalità indicate ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, è perentorio. L'invio del plico rimane a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di ADM nel caso in cui la domanda stessa, indipendentemente dalla modalità di invio utilizzata, non pervenga ad ADM entro il termine indicato al paragrafo 6.1

7 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 7.1. La documentazione necessaria per partecipare alla procedura di selezione è disponibile sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
- 7.2. All'indirizzo di posta elettronica monopoli.enalotto@pec.aams.it possono essere presentate dal lunedì al venerdì, entro le ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2018, le richieste di ogni chiarimento. Le richieste di chiarimento devono essere formulate nella lingua della procedura di selezione, cioè quella italiana, riportare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della risposta, nonché il nominativo di un referente del soggetto che intenda partecipare alla procedura di selezione ed il relativo recapito telefonico. ADM provvede ad inviare entro cinque giorni lavorativi le risposte in lingua italiana alle richieste di chiarimento pervenute entro il termine ultimo sopra menzionato. Dette risposte saranno inviate mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, pubblicate sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it. ADM si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta e di fornire risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti.

8 CONTENUTI DELLA BUSTA "A"- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: GENERALITÀ

- 8.1. La documentazione, di cui ai successivi capitoli 9 e 10, deve essere contenuta nella busta "A", a sua volta inserita nel plico presentato dal candidato secondo le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6.
- 8.2. I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione, di cui al successivo capitolo 9, redatta, pena l'esclusione, in lingua italiana e, a seconda della natura del soggetto che chiede di partecipare alla procedura di selezione, conformemente allo "Schema di domanda di partecipazione", di cui agli allegati:
- A1, per le società individuali, le società di persone, le società di capitali;
 - A2, per i consorzi o le società consortili;
 - A3, per le società costituenti.
- 8.3. Qualora parte della documentazione richiesta in allegato alla domanda di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 8.5 ed al paragrafo 10.2, fosse prodotta originariamente in una lingua diversa da quella italiana, questa deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.

- 8.4. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ADM, quale titolare del trattamento dei dati forniti nella domanda di partecipazione, informa i candidati che tali dati sono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione e che sono trattati con sistemi automatici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata, i candidati esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
- 8.5. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante o dai rappresentanti del candidato e corredata dalla seguente documentazione attestante la titolarità dei firmatari:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo e, se previsto, dello statuto societario del candidato. Nel caso di consorzio, società consortile, società costituenda tali documenti devono essere presentati per ciascuna delle imprese componenti;
 - b) documentazione idonea in merito alla sussistenza dei poteri per la sottoscrizione degli atti previsti dalla procedura di selezione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione.
- 8.6. L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito ai capitoli 9 e 10, può costituire causa di esclusione dalla procedura di selezione.
- 8.7. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, inserita nella busta "A", la ricevuta in originale del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità che nel caso di società o consorzio è quello del legale rappresentante.

I soggetti partecipanti, ai fini del versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi online al "Servizio Riscossione Contributi", disponibile sul sito www.anticorruzione.it dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. Il pagamento del contributo, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), deve essere effettuato entro la data della presentazione della domanda.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 7723648BF3 che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

L'operatore economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG 7723648BF3 della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per eseguire il pagamento e per comprovarlo, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it. Dovrà altresì essere prodotto il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCpass di cui al successivo punto 16.3.

Per ulteriori ragguagli è possibile accedere al sito web www.autoritalavoripubblici.it, nel quale sono disponibili, nella sezione "Contributi in sede di gara", le "Istruzioni operative".

Per informazioni e chiarimenti è attivo il servizio di Help Desk dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al numero verde 800-896936 e all'indirizzo e-mail support_center@anticorruzione.it.

- 8.8. I **candidati** devono, inoltre, inserire nella busta "A" la ricevuta in originale del versamento di un importo pari a € 100.000,00 (euro centomila) per i compensi dovuti ai componenti della commissione diversi dagli appartenenti all'**ADM** secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario n. 000000000618, presso la Banca d'Italia – Sede Via Capo le Case, 45 in Roma - IBAN IT 43 N 01000 03230 0000 00000618 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX), intestato a "Agenzia delle dogane e dei monopoli" Via Carucci, 71 – 00143 Roma (codice fiscale 97163520584).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- l'indicazione "versamento compensi commissione di gara";

Per i candidati non aggiudicatari tale importo verrà restituito a seguito dell'**aggiudicazione** provvisoria.

9 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 9.1. Nella **domanda di partecipazione**, redatta in conformità alle disposizioni di cui al capitolo 8, deve essere dichiarato, rispettivamente nelle forme di cui all'articolo 46 o all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il **candidato**:
- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l'abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa;
 - c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Le disposizioni di cui alla presente lettera e) non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- e) è a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, ADM ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- f) non ha subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; nel caso di partecipanti residenti in altri Stati, è applicabile il disposto di cui all'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- h) è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
- i) è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- j) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ;
- k) in riferimento al proprio titolare o rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale o al soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risulti condannato ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), anche con sentenza non definitiva, ovvero non risulti imputato per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.

Nel caso in cui il candidato sia un consorzio, una società consortile, una società costituenda, la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa componente.

- 9.2. Con riferimento alla procedura di selezione, il candidato dichiara, inoltre, che:

- a) non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di selezione, italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e che ha formulato l'offerta autonomamente; inoltre, non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di selezione di soggetti che si trovano, rispetto al candidato medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l'offerta autonomamente;
- b) non partecipa alla stessa procedura di selezione e non ha presentato, anche se in forma diversa, più domande di partecipazione;
- c) dispone di una sede operativa nel territorio dello Stato Italiano, ovvero si impegna a costituirla, in caso di aggiudicazione, nei termini previsti al paragrafo 20.4;
- d) si impegna a costituire, ai fini della stipula dell'atto di convenzione, una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con le caratteristiche stabilite ai paragrafi 5.8 e 5.9. Nel caso in cui il candidato sia già una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo deve dichiarare tale condizione e l'eventuale impegno ad adeguare il capitale sociale al valore minimo di cui al paragrafo 5.8 e a modificare l'oggetto della società secondo quanto previsto al paragrafo 5.9;
- e) si impegna a comunicare tempestivamente ad ADM, al fine di consentire le verifiche all'eventuale determinarsi di posizioni dominanti sul mercato di riferimento, ogni variazione della composizione societaria superiore al 2 per cento nel periodo che intercorre dal momento dell'aggiudicazione, ovvero dalla costituzione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui al paragrafo 5.8, alla sottoscrizione dell'atto di convenzione; si impegna, altresì, a comunicare nel periodo di cui sopra, quanto previsto dall'articolo 24, comma 26, del Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/2011, n. 111.
- f) si impegna a garantire che, per tutta la durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria, la società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla lettera d), manterrà un rapporto di indebitamento, inteso come rapporto tra totale passività e patrimonio netto, inferiore a quattro;
- g) si impegna a mettere a disposizione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla precedente lettera d), per tutta la durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria, le risorse tecniche ed economiche necessarie alla gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; tale impegno è sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le società che hanno contribuito al raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.3, e di capacità tecnico-organizzativa, di cui al paragrafo 5.4;

- h) si impegna a prevedere, nello statuto della società di capitali di cui alla precedente lettera d), idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza, definiti con Decreto Interdirigenziale 28 giugno 2011, 1845/Strategie/UD, di cui alla L. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) si impegna ad ottenere, in capo alla società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla precedente lettera d), entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto di convenzione, la certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 nonché la certificazione sui Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme UNI EN IEC 27001 per le attività relative all'oggetto della concessione, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera k) dello schema di atto di convenzione;
- j) si impegna a rispettare il piano di investimento relativo all'aggiornamento tecnologico, come riportato nell'offerta tecnica presentata dal candidato in sede di partecipazione alla procedura di selezione;
- k) si impegna a realizzare a decorrere dalla stipula dell'atto di convenzione, quanto indicato nel progetto tecnico e nel progetto organizzativo, presentati dal candidato in sede di partecipazione alla procedura di selezione;
- l) si impegna ad aggiornare ed a mantenere efficiente la rete telematica e le dotazioni tecnologiche presso i punti di vendita fisici secondo le indicazioni riportate nel capitolato tecnico nonché secondo le modalità indicate nei progetti tecnico ed organizzativo presentati con la domanda di partecipazione, in modo da garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui allo schema di atto di convenzione ed in particolare dei livelli di servizio di cui all'allegato 1 a tale schema;
- m) si impegna ad aggiornare ed a mantenere efficiente la rete distributiva fisica secondo le indicazioni riportate nel capitolato tecnico nonché secondo le modalità indicate nel progetto tecnico presentato con la domanda di partecipazione, in modo da garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui allo schema di atto di convenzione ed in particolare dei livelli di servizio di cui all'allegato 1 a tale schema;
- n) si impegna a mantenere la residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
- o) si impegna ad assolvere, in caso di aggiudicazione, tutti gli altri adempimenti previsti prima della stipula dell'atto di convenzione, stabiliti ai capitoli 20 e 21;
- p) si impegna ad assolvere, in caso di aggiudicazione, all'obbligo, di cui all'articolo 20 della convenzione di concessione, di mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa;

- q) ha preso esatta ed integrale cognizione della natura dei servizi oggetto della concessione ed ha esaminato in ogni loro parte il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. S/242 del 15 dicembre 2018, nr. documento 552981 e trasmesso per la pubblicazione alla GURI, il nomenclatore unico delle definizioni, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico, lo schema di atto di convenzione ed accetta, espressamente e senza riserve, tutti i termini, tutte le condizioni e tutte le prescrizioni in essi contenuti;
 - r) ha completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del segmento di mercato relativo alla gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - s) è consapevole che nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e non assolva esattamente e correttamente gli impegni assunti di cui alle lettere c), d), e), h), n), o) ADM procederà all'escussione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 13.
- 9.3. Nel caso in cui il candidato sia un consorzio, una società consortile, una società costituenda, ciascuna impresa componente dichiara, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 9.2, che:
- a) si impegna, dal momento della presentazione della domanda di partecipazione fino alla costituzione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo di cui al paragrafo 5.8, a non ridurre od incrementare il numero delle imprese componenti ed a non sostituire alcuno dei componenti stessi, salva autorizzazione espressa di ADM, rilasciata per oggettive e motivate esigenze;
 - b) si impegna, espressamente e incondizionatamente, a rispondere, in solido con gli altri componenti, delle obbligazioni assunte in relazione alla procedura di selezione.
- 9.4. Il legale rappresentante del **candidato** o, a seconda dei casi, di ogni singola impresa componente il **consorzio**, la **società consortile**, la **società costituenda**, è tenuto, inoltre, a dichiarare, nelle stesse forme di cui al paragrafo 9.1:
1. di non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - h) non è incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
2. di essere a conoscenza che l'esclusione della procedura di selezione per uno dei motivi cui al punto 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
3. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- a) essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - b) in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - c) aver determinato una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) di aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso della procedura false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara indette da ADM;
 - e) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
4. di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 5. di essere a conoscenza che ove si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

6. di essere a conoscenza che se ADM ritiene che le misure di cui al paragrafo 5 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;
7. di essere a conoscenza che qualora escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
8. di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui previsti dall'art. 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
9. è in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche relative alla presente procedura di selezione, risultante da apposita relazione sottoscritta da soggetto indipendente;
10. si impegna affinché la società di capitali di cui al precedente paragrafo 5.8, a partire dal primo esercizio in cui ha operato per la maggior parte dell'anno in qualità di concessionario e per il quale sussista un bilancio approvato e per tutta la durata della concessione, compreso il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, dello schema di convenzione, sia in possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto interdirigenziale del 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, di cui alla L. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura di selezione quelli previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e s.m.i..

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di società consorziali, consorzi o società costituende, tutti i requisiti di cui al presente paragrafo, con esclusione di quelli disciplinati al paragrafo 5.6, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti.

- 9.5. L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo può costituire causa di esclusione dalla procedura di selezione.

10 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 10.1. Attestazione, da parte del candidato, di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione di gara, avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenute, e a tal fine devono essere allegate:
- a) copia del bando di gara sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - b) idonea documentazione da cui risultino i poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla procedura di selezione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
 - c) copia del nomenclatore unico delle definizioni, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - d) copia del capitolato d'oneri, inclusi gli allegati, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - e) copia del capitolato tecnico sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - f) copia dello schema di atto di convenzione, incluso l'allegato, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione;
 - g) la ricevuta del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), unitamente a copia di un documento di identità come specificato al paragrafo 8.7, nonché il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCpass di cui al punto 8.7;
 - h) la ricevuta del versamento dell'importo per i compensi dovuti ai componenti della commissione secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - i) fotocopia del documento d'identità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
 - j) copia autentica dell'atto costitutivo e, se previsto, dello statuto del soggetto partecipante, nel caso di società di persone, di società di capitali, di società consortile o di consorzio, ovvero di ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di società costituenda.
- 10.2. La domanda di partecipazione deve essere, inoltre, corredata, a pena di esclusione, salvo quanto stabilito in materia di soccorso istruttorio dall'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo n. 50/2016, dai seguenti documenti:

- a) idonea documentazione comprovante che il candidato ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, alla società costituenda direttamente o tramite una società controllante o controllata, quest'ultima condizione indicata espressamente ai sensi del paragrafo 5.5, possiede i requisiti di cui al punto 5.2 nonché il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.3; nel caso in cui il candidato sia un consorzio, una società consortile, una società costituenda, restano ferme le condizioni di cui al paragrafo 5.6, lettera a);
- b) idonea documentazione comprovante che il candidato ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, alla società costituenda, direttamente o tramite una società controllante o controllata, quest'ultima condizione indicata espressamente ai sensi del paragrafo 5.5, possiede i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, di cui al paragrafo 5.4; nel caso in cui il candidato sia un consorzio, una società consortile, una società costituenda, restano ferme le condizioni di cui al paragrafo 5.6, lettera b) e lettera c);
- c) originale della quietanza del versamento della cauzione nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 ovvero della garanzia fidejussoria, rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative, che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 13 per la partecipazione alla procedura di selezione;
- d) idonea dichiarazione di una o più banche ovvero di istituti assicurativi comprovante l'impegno alla costituzione della garanzia di cui al capitolo 14, relativa agli obblighi di corretto adempimento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- e) documento contenente, a norma dell'articolo 24, commi 24, 25 e 26, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al soggetto partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società di capitali:
 - I. generalità degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i; nel caso di consorzi o di società consortili, generalità dei medesimi soggetti per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - II. generalità dei direttori tecnici, dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - III. generalità del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
 - IV. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;

- v. generalità dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - vi. generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nel caso di società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;
 - vii. estremi delle imprese partecipanti a società costituenti, anche se residenti all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - viii. generalità dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie delle società personali;
 - ix. nominativo ed estremi identificativi dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell'ambito dell'eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;
 - x. estremi del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione della o delle società socie, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale/i società nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell'ipotesi in cui le società di capitali concorrenti siano partecipate da soci persone fisiche che detengano una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio mediante altre società di capitali; gli estremi sono richiesti anche per il coniuge non separato dei soggetti suindicati;
 - xi. estremi dei familiari conviventi di tutti i soggetti di cui ai punti da i a x.;
- f) nei casi di cui al paragrafo 5.12, l'autorizzazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010;
- g) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante del soggetto partecipante, della residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, ovvero, in alternativa, la medesima attestazione da parte di un organo tecnico abilitato o di un Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita.

Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui ai seguenti punti:

- par. 5.3;
- par. 8.5 lettere a), b);
- par. 10.1 lettera f);
- par. 10.2 lettere b), c), f), g) e h);

qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.

- 10.3. L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo può costituire causa di esclusione dalla procedura di selezione.

11 CONTENUTI DELLA BUSTA "B": OFFERTA TECNICA. PIANO DI INVESTIMENTI, PROGETTO TECNICO E PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE

- 11.1. La documentazione, di cui al presente capitolo, relativa al piano di investimenti, al progetto tecnico e al progetto organizzativo e gestionale, deve essere contenuta nella busta "B", a sua volta contenuta nel plico di cui al capitolo 6.

- 11.2. Il piano e i progetti di cui al paragrafo 11.1 devono essere redatti in lingua italiana, pena l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione e sottoscritti per esteso, in originale, in ogni pagina da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione.

I candidati sono tenuti a presentare nella busta "B", con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6, in buste separate:

- a) il piano di investimenti, redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato D;
- b) il progetto tecnico, redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato B;
- c) il progetto organizzativo e gestionale, redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato C.

- 11.3. L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo può costituire causa di esclusione dalla procedura di selezione.

12 CONTENUTI DELLA BUSTA "C"- OFFERTA ECONOMICA

- 12.1. La documentazione di cui al presente capitolo, relativa all'**offerta economica**, deve essere contenuta nella busta "C", a sua volta contenuta nel plico di cui al capitolo 6.

- 12.2. L'**offerta economica** deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta per esteso, in originale, in ogni pagina da tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**, pena l'esclusione del **candidato** dalla **procedura di selezione**.

- 12.3. I **candidati** sono tenuti a presentare nella busta "C", con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6, l'**offerta economica**, redatta secondo le istruzioni di seguito indicate.

- 12.4. L'**offerta economica** per gli elementi costitutivi dell'offerta è così definita (paragrafo 18.2):

- a) la base per l'offerta al ribasso relativa al **compenso del concessionario**, espressa con due decimali è pari al 5,00% (cinque percento) della raccolta relativa ai giochi oggetto della concessione, considerando la raccolta in milioni di euro, rapportata ad anno, del 2017 (mln di euro 1.527);
 - b) nell'offerta al rialzo sull'importo minimo a base d'asta previsto in € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00); le offerte al rialzo dovranno essere formulate con importo minimo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), come precisato nelle istruzioni contenute nell'allegato "E". Tale offerta è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile e rimarrà valida ed efficace per il periodo di un anno a partire dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione.
- 12.5. L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo nonché l'eventuale inserimento di tutta o parte della documentazione prevista nei paragrafi 12.3 e 12.4, separatamente dalla busta "C" o nelle buste "A" e "B", di cui rispettivamente ai capitoli 8 e 11, può costituire causa di esclusione dalla procedura di selezione.
- 12.6. In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere prevale l'importo scritto in lettere. La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata mediante la comparazione delle offerte (*una tantum*, al rialzo della base d'asta e ribasso dell'aggio) dei singoli candidati, con le modalità indicate nel capitolo 18.

PARTE IV - GARANZIE

13 GARANZIE ED IMPEGNI RELATIVI A GARANZIE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DI AGGIUDICAZIONE

- 13.1. La garanzia provvisoria garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla sottoscrizione della convenzione e comunque copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione.

- 13.2. Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare alla domanda di partecipazione, inserendolo all'interno della busta "A", l'originale della quietanza del versamento della cauzione nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 ovvero della garanzia fideiussoria, rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative, che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Le garanzie di cui sopra devono essere rilasciate a beneficio di ADM, nella forma della garanzia autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e deve altresì prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Il soggetto partecipante è altresì tenuto, a pena di esclusione, ad allegare l'ulteriore impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria ad esecuzione degli obblighi di convenzione prevista dal successivo capitolo 14 del presente documento. L'importo della garanzia provvisoria è fissato in euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per la concessione di cui si chiede l'assegnazione, pari al 4% del prezzo base fissato.

La garanzia provvisoria deve avere, a pena di esclusione, efficacia e validità per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque la garanzia deve essere rinnovabile, su richiesta di ADM, qualora la sua scadenza fosse antecedente la stipula dell'atto di convenzione, con validità ed efficacia fino alla stipula dell'atto di convenzione, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 13.3.

Nel caso di società costituenda, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti che ne fanno parte.

- 13.3. La garanzia e l'impegno di cui al paragrafo 13.2 sono svincolati con le modalità seguenti:
- a) in caso di mancato superamento della verifica dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche;
 - b) in caso di mancata aggiudicazione della concessione richiesta, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito della procedura;
 - c) in caso di aggiudicazione della concessione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

14 GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE

- 14.1. Il candidato è tenuto a presentare, al momento della domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante l'impegno di una o più banche oppure di una o più imprese assicurative alla costituzione di una garanzia a copertura degli obblighi conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di convenzione, per l'intera durata della concessione, secondo le disposizioni dell'articolo 24 dello schema di atto di convenzione.

Il concessionario presta la garanzia definitiva, di cui all'articolo 24 dello schema di convenzione, in una delle seguenti forme: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; b) con garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

- 14.2. Costituisce oggetto della garanzia, il cui importo complessivo è pari ad euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00), il corretto adempimento, in costanza del rapporto concessorio ed anche durante l'eventuale gestione obbligatoria, degli obblighi relativi alla gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e della conduzione della rete. Tale garanzia copre i seguenti specifici obblighi:

- a) il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per tutta la durata della concessione.
- b) il mantenimento dell'efficienza della rete distributiva per la gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti di ADM, previste al riguardo nello schema di atto di convenzione;
- c) la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti nel progetto tecnico, nel progetto organizzativo e nel piano degli investimenti;
- d) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del concessionario;
- e) Il mantenimento, per tutto il periodo della convenzione, di una rete distributiva fisica costituita da almeno 30.000 (trentamila) punti di vendita fisici di cui almeno il 50 per cento non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa.

Tale garanzia è adeguata per gli anni successivi all'importo pari al 15 per cento dell'aggio percepito dal concessionario nell'anno solare secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 4, dello schema di atto di convenzione, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base degli importi comunicati da ADM entro il 31 gennaio di ogni anno.

- 14.3. L'impegno al rilascio della garanzia deve avere efficacia e validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda di partecipazione e comunque l'impegno deve essere rinnovabile, su richiesta di ADM, qualora la sua scadenza fosse antecedente la stipula dell'atto di convenzione, ed avere, anche in tal caso, validità ed efficacia fino alla stipula dell'atto di convenzione, fatte salve le condizioni di cui al successivo paragrafo 14.4.
- 14.4. L'impegno al rilascio della garanzia è svincolato:
- a) in caso di mancato superamento della verifica dei requisiti di partecipazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione;
 - b) in caso di mancata aggiudicazione definitiva, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della procedura di selezione.

PARTE V – PROCEDURA DI SELEZIONE

15 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 15.1. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:
- a) verifica dell'esistenza dei requisiti per la partecipazione del candidato alla procedura di selezione, di cui ai capitoli 8, 9 e 10, relativi al contenuto della busta "A";
 - b) valutazione relativa all'offerta tecnica, suddivisa in piano di investimento, progetto tecnico e progetto organizzativo e gestionale, di cui al capitolo 11, contenuta nella busta "B", ed attribuzione dei punteggi previsti;
 - c) comparazione delle offerte economiche, di cui al capitolo 12, relative al contenuto della busta "C", ed attribuzione dei punteggi previsti;
 - d) somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla comparazione delle offerte economiche e formalizzazione della graduatoria ed aggiudicazione al candidato, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 15.2. La commissione di selezione ha facoltà, al fine di acquisire informazioni integrative delle dichiarazioni rese dai candidati con la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, di richiedere, nel corso della procedura di selezione, la presentazione di ulteriore documentazione.
- 15.3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio massimo pari a 100 punti, così articolato:
- a) fino ad un massimo di 45 punti, riferito all'offerta tecnica secondo le regole indicate nel capitolo 17;
 - b) fino ad un massimo di 55 punti, riferito all'offerta economica secondo le regole indicate nel capitolo 18.

16 VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 16.1. La procedura di selezione è avviata il giorno 27 marzo 2018, alle ore 10:30, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Via della Luce, 34/a bis - 00153 ROMA, a cura della commissione di selezione.

- 16.2. La commissione di selezione procede all'apertura dei plichi previsti al capitolo 6 e verifica la presenza delle buste "A", "B" e "C" in essi contenute. È ammesso ad assistere all'apertura dei plichi il legale rappresentante, o un suo incaricato munito di specifica delega.
- 16.3. La commissione di selezione, in una o più sedute, verifica l'esistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 15.1, lettera a). La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass secondo le condizioni operative per la registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, CIG 7723648BF3, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa. Tale procedura di verifica si integra con quanto disposto dall'articolo 85, commi 1, 3 e 5 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'ADM si riserva di richiedere i certificati, la dichiarazione e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Dlgs. N. 50/2016.
- 16.4. A seguito di tale verifica, la commissione stessa individua i candidati ammessi alla successiva fase di valutazione, di cui al paragrafo 15.1, lettera b). L'elenco dei candidati ammessi alla suddetta fase di valutazione, è pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

17 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- 17.1. La Commissione di selezione procede all'apertura delle buste "B" presentate dai candidati ammessi alla successiva fase di valutazione, di cui al paragrafo 15.1, lettera b). La commissione di selezione, in una o più sedute, determina il punteggio, calcolato procedendo al troncamento del punteggio al quarto decimale, da attribuire al piano di investimento, al progetto tecnico e al progetto organizzativo presentati dai candidati compresi nell'elenco di cui al paragrafo 16.4. I successivi paragrafi 17.2, 17.3 e 17.4 forniscono un quadro di sintesi delle regole di assegnazione di tale punteggio.

Le modalità dettagliate per la determinazione e l'attribuzione dei punteggi al progetto tecnico, al progetto organizzativo e gestionale ed al piano di investimento sono riportate rispettivamente negli allegati B, C e D.

- 17.2. La valutazione del progetto tecnico si basa sull'assegnazione, agli elementi di seguito elencati, di un punteggio complessivo compreso entro il valore massimo di 10 punti, suddiviso come indicato nella tabella seguente:

Elementi per la valutazione del progetto tecnico (Allegato B)	Punteggio Totale Massimo:10
Organizzazione e gestione del piano di aggiornamento tecnologico	2
Caratteristiche specifiche del progetto tecnico, relativamente all'innovazione tecnologica del terminale di gioco e della rete di trasmissione dati	2
Qualità del progetto, relativamente all'innovazione tecnologica del sistema automatizzato	3
Qualità del progetto, relativamente alla potenziale innovazione funzionale del servizio di gioco e alle condizioni di sicurezza presso il punto di vendita fisico	3

- 17.3. La valutazione del progetto organizzativo e gestionale si basa sull'assegnazione, agli elementi di seguito elencati, di un punteggio complessivo compreso entro il valore massimo di 25 suddiviso come indicato nella tabella seguente:

Elementi per la valutazione del progetto organizzativo e gestionale (Allegato C)	Punteggio Totale Massimo: 25
Struttura organizzativa (Struttura e profilo della società, tipo di organizzazione dedicata al gioco, esperienza delle risorse dedicate; relazioni illustrative annesse al documento, referenze)	1
Organizzazione e gestione del piano di aggiornamento tecnologico (Pianificazione e organizzazione, risorse dedicate, procedure di monitoraggio, impatti stimati, rischi e loro governo; capacità di gestire l'aggiornamento su rete complessa e di grandi dimensioni; capacità di gestione di reti diverse in parallelo per periodi di transizione)	8
Gestione della rete dei punti di vendita fisici e a distanza (Organizzazione che gestisce la rete di vendita sia a livello centrale che territoriale, con particolare riguardo ai processi di formazione degli addetti ed alla loro esperienza; controllo, assistenza e formazione ai punti di vendita fisici)	8

Piano di sviluppo del portafoglio GNTN (Modalità della strategia di prodotto e di esperienza del consumatore ed informazione sulla base delle valutazioni circa le dinamiche evolutive del mercato in linea con la normativa vigente, in particolare dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018)	4
Customer service (Organizzazione del customer service, qualificazione e formazione del personale, processi di controllo)	1
Logistica distributiva (Articolazione e dimensionamento, processi di produzione delle schede e dell'altro materiale di consumo, gestione dei magazzini, processi di trasporto e distribuzione ai punti di vendita fisici)	1
Assistenza ai punti di vendita, assistenza agli uffici ADM e gestione operazioni di estrazione (Organizzazione, procedure gestionali e di controllo del contact center e del servizio di assistenza tecnica; Organizzazione, procedure gestionali e di controllo del servizio di assistenza tecnica agli uffici ADM; Organizzazione, procedure gestionali e di controllo per la gestione delle operazioni di estrazione)	2

- 17.4. Il dettaglio delle informazioni specifiche relative ai fattori di valutazione è contenuto nell'Allegato C al presente Capitolato d'oneri.
- 17.5. La valutazione del piano di investimenti si basa sull'assegnazione di un punteggio complessivo entro il valore massimo di 10 punti, in relazione a cinque elementi qualitativi, definiti nel dettaglio nell'allegato D. Il primo elemento riguarda la velocità dell'aggiornamento tecnologico dei punti di vendita fisici, basata sul numero di indebitamento di gioco che i candidati dichiareranno di allestire nel piano presentato; il secondo elemento riguarda i tempi per l'aggiornamento/sostituzione dell'hardware e del software del Sistema Centrale; il terzo elemento riguarda i tempi per la messa in esercizio del sito primario e del Disaster Recovery geografico; il quarto elemento riguarda la pianificazione economica dell'investimento, offerta dai candidati, in relazione alla quale i candidati sono obbligati a versare annualmente all'erario le somme pianificate ma non investite; il quinto elemento riguarda i tempi per l'aggiornamento relativo alla sicurezza delle innovazioni tecnologiche. In caso di mancato rispetto dei valori e tempi dichiarati nel piano presentato, il concessionario sarà tenuto al pagamento della penale di cui all'articolo 29 dello schema di convenzione. Il dettaglio delle informazioni tecniche relative al sito primario e al Disaster Recovery geografico è contenuto nel Capitolato Tecnico, al capitolo 3 e nell'Allegato D.
- 17.6. Il piano di investimento dovrà essere rendicontato annualmente. Potranno essere oggetto di rendicontazione le sole spese per investimenti relative alle componenti indicate nel documento del progetto tecnico.
- 17.7. Il candidato che sommando i punteggi ottenuti dalle valutazioni del progetto tecnico, del progetto organizzativo e gestionale e del piano di investimento di cui rispettivamente ai paragrafi 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5 abbia totalizzato un punteggio complessivo superiore a 23 punti è ammesso alla successiva fase di comparazione delle offerte economiche di cui al paragrafo 15.1 lettera c).

- 17.8. L'elenco dei candidati ammessi alla comparazione delle offerte economiche è pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it. I suddetti candidati saranno successivamente invitati alla seduta di comparazione delle offerte economiche.
- 17.9. Nello stesso elenco è indicato il luogo e la data dell'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica. Per ciascun candidato ammesso alla comparazione delle offerte economiche, può assistere all'apertura della busta "C" un legale rappresentante, ovvero un suo incaricato munito di specifica delega.

18 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

- 18.1. La commissione di selezione procede all'apertura delle buste "C" presentate dai candidati ammessi alla fase di comparazione delle offerte economiche di cui al paragrafo 15.1, lettera c).

La commissione di selezione, in seduta pubblica, determina il punteggio, calcolato procedendo al troncamento del punteggio al quarto decimale, da attribuire alle offerte economiche presentate dai candidati di cui al paragrafo 17.8. I successivi paragrafi 18.2 e 18.3 forniscono le regole di assegnazione di tale punteggio.

- 18.2. La valutazione delle offerte economiche si basa sull'assegnazione di un punteggio complessivo compreso entro il valore massimo di 55 punti, considerando sia il compenso al concessionario che il versamento della somma "*una tantum*" (par. 12.6).

Per l'attribuzione del punteggio, si procede come segue:

- il punteggio massimo di 55 punti è attribuito all'offerta o alle offerte che presentano il valore più alto di incremento erariale; il maggior incremento deriva dalla somma di due valori:
 - a) importo del ribasso per il compenso del concessionario proporzionato alla raccolta stimata e alla durata della concessione, attualizzata al 2017. Al fine di garantire la comparabilità delle diverse offerte al ribasso, tale raccolta assume un valore uguale per tutti i candidati pari ad € 13.743 mln (1.527 mln – raccolta media annua di cui al punto 12.4 del presente capitolato moltiplicato la durata della concessione);
 - b) la differenza tra la base d'asta di euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) e l'importo "*una tantum*" offerto.
- alle altre offerte si attribuisce un punteggio, con troncamento al secondo decimale, calcolato applicando il moltiplicatore 55 al rapporto tra il valore di incremento erariale risultante dall'offerta del candidato e il valore di incremento erariale più alto

- 18.3. Nell'allegato E sono riportate le istruzioni per la formulazione dell'offerta.

19 FORMALIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 19.1. Al termine della fase di comparazione delle offerte economiche, la commissione di selezione procede all'aggiudicazione a favore del candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto, calcolato come somma dei punteggi conseguiti in applicazione delle regole di cui ai capitoli 17 e 18.
- 19.2. Le offerte anomale saranno trattate e valutate secondo quanto previsto dall'articolo 97 del D. Lgs 50/2016.
- 19.3. In caso di parità del punteggio totale tra due o più candidati, la commissione di selezione procede all'aggiudicazione a favore del candidato che ha proposto nell'offerta economica il valore più alto relativamente alla somma "*una tantum*".
- 19.4. In caso di ulteriore parità i concorrenti classificati al primo posto in graduatoria verranno invitati a presentare entro 15 giorni un'ulteriore offerta a rialzo con le stesse modalità indicate al punto 12.4.
- 19.5. Al termine della procedura di selezione, ADM comunica all'aggiudicatario l'esito della procedura stessa e pubblica la graduatoria sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
- 19.6. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare ad ADM le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.66 comma 7bis, del D. Lgs. n. 163/2006.
- 19.7. ADM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 90, lettera a) della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non procede all'aggiudicazione, qualora l'aggiudicazione stessa determini posizione dominante nel mercato nazionale del gioco. In tal caso, escluso il candidato primo classificato poiché in posizione dominante, si procede all'aggiudicazione a favore del secondo classificato. Qualora anche il candidato secondo classificato risulti essere in posizione dominante, ADM non procede all'aggiudicazione.

PARTE VI - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

20 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 20.1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, l'aggiudicatario deve attestare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.3 e di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.4, tramite presentazione di una relazione di bilancio asseverata da una società di revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob.
- 20.2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, l'aggiudicatario, nel caso non sia già costituito in tale forma, deve costituire una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con le caratteristiche ed i vincoli descritti di seguito:
- a) il capitale sociale minimo deve essere di € 20.000.000,00 (euro venti milioni/00) interamente versato, ai sensi del paragrafo 5.8;
 - b) la composizione societaria e la relativa ripartizione delle quote del capitale sociale devono rispettare le condizioni poste nel paragrafo 5.8;
 - c) l'oggetto sociale ed il sistema contabile devono avere le caratteristiche indicate nel paragrafo 5.9.

L'aggiudicatario, qualora fosse già costituito in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, deve, entro il suddetto termine, provvedere alle modifiche per rispettare le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

- 20.3. Entro trentacinque giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, l'aggiudicatario deve presentare ad ADM copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo da cui emerga che nell'oggetto sociale è espressamente prevista l'attività di esercizio, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e degli atti di conferimento dei poteri di firma al legale rappresentante ovvero, l'aggiudicatario, qualora fosse già costituito in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo deve presentare ad ADM idonea attestazione degli eventuali adeguamenti societari effettuati.
- 20.4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, l'aggiudicatario comunica ad ADM i riferimenti dell'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile degli adempimenti stabiliti al capitolo 21 nonché degli obblighi previsti per l'intera durata ed efficacia della concessione.
- 20.5. L'aggiudicatario, a titolo di acconto dell'*una tantum* offerta, versa € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00) all'atto dell'aggiudicazione; all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco, versa il residuo importo offerto.
- 20.6. L'aggiudicatario presenta ad ADM per l'approvazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio unitamente alla relativa strumentazione di controllo da utilizzare per la suddetta rilevazione.

- 20.7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi previsti ai paragrafi 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, ADM avvia la procedura di decadenza dell'aggiudicazione secondo quanto previsto agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e, a seguire, qualora ne ricorrano i presupposti, procede all'escussione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 13. In tal caso, si procede, quindi, all'aggiudicazione a favore del successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che deve adempiere agli obblighi previsti nel presente paragrafo.

21 ULTERIORI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 21.1. L'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 19.5, sottopone ad ADM, per le valutazioni, lo schema di contratto che intende proporre ai punti di vendita fisici. Tale contratto prevede almeno:
- a) l'eventuale subentro di ADM o di altro concessionario al termine della concessione, ovvero di ADM o di altro soggetto indicato da ADM stessa in caso di revoca o decadenza della concessione;
 - b) la facoltà, per il concessionario, di fissare obiettivi di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale commisurati alle potenzialità commerciali del punto di vendita fisico, il cui mancato conseguimento possa costituire causa di eventuale risoluzione del contratto;
 - c) la facoltà, per il concessionario ed il punto di vendita fisico, di recesso annuale dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni;
 - d) la clausola di eventuali applicazioni di richiami e/o penali e di risoluzione unilaterale del contratto a favore del concessionario nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto di vendita fisico;
 - e) la prestazione di una garanzia a favore del concessionario a tutela della regolarità e continuità della raccolta di gioco e dell'integrità delle apparecchiature tecnologiche del punto di vendita fisico;
 - f) l'impegno del punto di vendita fisico a porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente sia alle regole di gioco, che alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di informazione di ADM;
 - g) l'impegno a garantire un orario minimo di apertura al pubblico ai fini del gioco, definito in termini di orario di apertura che è osservato in ogni singolo giorno della settimana, periodo di chiusura annuale per ferie ed eventuali ulteriori limitazioni.

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare ad ADM per l'approvazione tutto il materiale informativo che sarà disponibile presso i punti di vendita fisici: regolamenti, documenti informativi ad uso dei consumatori ed ogni altra documentazione accessibile al pubblico ed attestare, attraverso idonee istruzioni di lavoro od altro documento organizzativo, le modalità con le quali eserciterà le opportune azioni di indirizzo e controllo nei confronti dei punti di vendita che gestirà in modo diretto.

21.2. L'aggiudicatario presenta ad ADM per l'approvazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 19.5, i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere di ingegno connesse ai giochi numerici a totalizzatore nazionale che saranno oggetto di concessione, da lui ideate o sviluppate. Tra le opere di ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco, di cui l'aggiudicatario si impegna espressamente a riconoscere ad ADM il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgente. L'aggiudicatario si impegna, in caso di stipula dell'atto di convenzione, a registrare a favore di ADM i suddetti diritti entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula.

21.3. A seguito della pubblicazione dell'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 19.5, l'aggiudicatario avvia le attività di realizzazione della rete distributiva e di attuazione dell'organizzazione secondo le modalità e gli impegni assunti nel progetto organizzativo e gestionale. ADM controlla, attraverso verifica, le attività poste in essere dall'aggiudicatario.

Gli esiti della verifica sono riportati in un apposito verbale e, in caso di riscontrate difformità, ADM definisce, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, le azioni che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità.

Il relativo verbale, in caso di esito positivo, riporta in allegato l'inventario dei beni, distinto nelle sezioni dei "Beni materiali" e "Beni immateriali", che rappresenta, tra l'altro, lo stato iniziale della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

21.4. L'aggiudicatario presenta ad ADM per l'approvazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 19.5, le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio unitamente alla relativa strumentazione di controllo da utilizzare per la suddetta rilevazione.

21.5. L'aggiudicatario rende disponibile un sito internet per informare adeguatamente i consumatori riguardo al funzionamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale secondo le indicazioni fornite da ADM.

21.6. Nel caso in cui la verifica, di cui al precedente paragrafo 21.3, abbia esito negativo, ADM avvia la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e, successivamente, qualora ne ricorrano i presupposti, procede all'escussione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 13.

In tal caso, si procede, quindi, all'aggiudicazione a favore del candidato secondo classificato, il quale:

a) deve presentare, nella forma di cui al paragrafo 13.1, la garanzia provvisoria di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), in base alle disposizioni di ADM;

b) deve adempiere agli obblighi previsti al capitolo 20 ed al presente capitolo 21.

Qualora anche il nuovo aggiudicatario non adempia agli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b), ADM non procede ad una ulteriore aggiudicazione.

22 DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CONVENZIONE

22.1. La stipula dell'atto di convenzione è subordinata alla presentazione ad ADM, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, della documentazione di cui al successivo paragrafo 22.2.

22.2. L'aggiudicatario è tenuto a presentare ad ADM la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante il versamento a favore di ADM, secondo le modalità definite da ADM stessa, della somma di cui ai paragrafi 12.4 e 20.5 (offerta economica);
- b) documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di ADM, della garanzia di cui al capitolo 14; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- c) dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutti i componenti dell'organo di amministrazione e i rappresentanti legali, nonché gli altri soggetti indicati nell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonché nell'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, residenti in Italia, non sono iscritti nel casellario dell'autorità giudiziaria competente del luogo di residenza e che non esistono carichi pendenti nei loro confronti. Nel caso in cui gli stessi soggetti siano residenti all'estero, deve essere prodotto un atto o una dichiarazione equipollente;
- d) dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente, con indicazione del relativo numero d'iscrizione, sia per la società di capitali aggiudicataria che per le eventuali società di capitali socie della stessa con una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento). Nell'ipotesi in cui soci persone fisiche detengano una partecipazione superiore alla predetta soglia del 2% (due per cento) mediante altre società di capitali, deve essere anche comunicato il numero di iscrizione di queste ultime, al fine dei controlli nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 24, comma 24, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché nell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le imprese non residenti in Italia devono produrre analoga dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;

- e) comunicazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
 - f) dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società presso gli istituti previdenziali con relativo numero di iscrizione. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia si dovrà produrre una dichiarazione equipollente;
 - g) eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010 di cui al paragrafo 5.12;
 - h) tre esemplari dello schema di convenzione, compilati soltanto nel frontespizio ed esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina, compresi gli allegati, e con specifica sottoscrizione dell'elenco delle clausole di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile. Tali esemplari saranno completati, datati e controfirmati dal rappresentante di ADM;
 - i) della dichiarazione, resa ai sensi nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, per le imprese non residenti in Italia, dall'articolo 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 22.3. Nel caso di società residenti in stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui al paragrafo 22.2, qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano, resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.
- 22.4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione di cui al paragrafo 22.2 ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, decade dall'aggiudicazione. ADM procede all'escussione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 13.
- 22.5. Successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti previsti ai capitoli 20 e 21, ADM procede all'aggiudicazione definitiva. Qualora ADM in sede di aggiudicazione definitiva abbia dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario procede all'aggiudicazione a favore del candidato successivamente collocato in graduatoria.

E' fatta salva la facoltà di ADM di sottoporre le dichiarazioni presentate ai dovuti controlli, anche a campione, circa la loro veridicità. ADM può richiedere, ai fini della sottoscrizione della convenzione, il rilascio di ulteriore documentazione ad integrazione di quanto inviato, ovvero la regolarizzazione della documentazione prodotta, anche a norma dell'articolo 86 del D. Lgs. 50/2016.

ALLEGATI

ALLEGATO A1: schema di domanda di partecipazione presentata da impresa individuale, società di persone o società di capitali.

ALLEGATO A2: schema di domanda di partecipazione presentata da consorzi o società consortili.

ALLEGATO A3: schema di domanda di partecipazione presentata da società costituenda.

ALLEGATO B: istruzioni per la redazione del progetto tecnico, criteri e modalità di valutazione.

ALLEGATO C: istruzioni per la redazione del progetto organizzativo e gestionale, criteri e modalità di valutazione.

ALLEGATO D: istruzioni per la redazione del piano degli investimenti, criteri e modalità di valutazione.

ALLEGATO E: criteri e modalità per la formulazione dell'offerta economica.